

## Corte di giustizia dell'Unione europea

## COMUNICATO STAMPA n. 160/20

Lussemburgo, 16 dicembre 2020

Sentenza nelle cause riunite C-597/18 P, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a., C-598/18 P, Consiglio/Bourdouvali e a., C-603/18 P, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio, e C-604/18 P, Bourdouvali e a./Consiglio

Stampa e Informazione

La Corte conferma le sentenze del Tribunale nella parte in cui queste hanno respinto i ricorsi per risarcimento danni presentati da vari soggetti privati e società a seguito di atti e comportamenti delle istituzioni dell'Unione adottati nell'ambito di un'assistenza finanziaria concessa a Cipro e subordinata alla ristrutturazione del settore bancario di tale Stato membro

Per contro, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l'Eurogruppo costituisce un'entità dell'Unione istituita dai Trattati, i cui atti o i cui comportamenti potrebbero far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2012, varie banche con sede a Cipro, tra cui la Cyprus Popular Bank (in prosieguo: la «Laiki») e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus; in prosieguo: la «BoC»), hanno avuto delle difficoltà finanziarie. Il 25 giugno 2012 Cipro ha dunque presentato una domanda di assistenza finanziaria al presidente dell'Eurogruppo, il quale ha fatto presente che tale assistenza sarebbe stata fornita o mediante il Fondo europeo di stabilità finanziaria, o mediante il Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico che doveva concretizzarsi in un protocollo d'intesa. La negoziazione di tale protocollo è stata condotta, da un lato, dalla Commissione europea congiuntamente con la Banca centrale europea (BCE) e con il Fondo monetario internazionale (FMI) e, dall'altro, dalle autorità cipriote. Il 26 aprile 2013, un protocollo d'intesa è stato così firmato dalla Commissione, a nome del MES, dal Ministro delle Finanze cipriota e dal governatore della Banca centrale di Cipro, il che ha permesso di concedere attraverso il MES un'assistenza finanziaria a tale Stato membro.

Vari soggetti privati e società, titolari di depositi presso la Laiki e la BoC, azionisti o creditori obbligazionisti di tali banche, hanno ritenuto che il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione, la BCE nonché l'Eurogruppo avessero, nel quadro di detto protocollo d'intesa, preteso dalle autorità cipriote l'adozione, il mantenimento o la prosecuzione dell'attuazione di misure che avevano provocato una sostanziale riduzione del valore dei loro depositi, delle loro azioni o dei loro crediti obbligazionari. Essi hanno allora presentato dei ricorsi per responsabilità extracontrattuale dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, per essere risarciti delle perdite da essi asseritamente subite a motivo di tali misure.

Con due sentenze del 13 luglio 2018, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a., nonché Bourdouvali e a./Consiglio e a. <sup>1</sup>, il Tribunale ha, anzitutto, respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio riguardo ai ricorsi per risarcimento proposti dai soggetti privati e dalle società in questione nei confronti dell'Eurogruppo. Poi, per quanto riguarda la prima condizione per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, che attiene all'illegittimità del comportamento addebitato all'istituzione dell'Unione e che esige la prova dell'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, esso ha statuito che i privati e le società che avevano proposto tali ricorsi non erano riusciti a dimostrare l'esistenza di una violazione del loro diritto di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sentenze del Tribunale del 13 luglio 2018, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a., <u>T-680/13</u>, e Bourdouvali e a./Consiglio e a., <u>T-786/14</u> (in prosieguo: le «sentenze impugnate»); v. comunicato stampa n. <u>108/18</u>.

proprietà, del principio della tutela del legittimo affidamento o del principio della parità di trattamento. Non essendo soddisfatta la prima condizione per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il Tribunale ha respinto i suddetti ricorsi.

Investita di impugnazioni proposte dal Consiglio (cause C-597/18 P e C-598/18 P) e dai soggetti privati e dalle società interessati (cause C-603/18 P e C-604/18 P), nonché di impugnazioni incidentali proposte dal Consiglio (nelle cause C-603/18 P e C-604/18 P), la Corte, riunita in Grande Sezione, annulla le sentenze impugnate del Tribunale nella parte in cui respingono le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio con riferimento ai ricorsi dei privati e delle società suddette diretti contro l'Eurogruppo e contro l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 <sup>2</sup>. Per contro, la Corte respinge le impugnazioni proposte dai privati e dalle società suddette.

## Giudizio della Corte

Per quanto riguarda, in primo luogo, le **impugnazioni proposte dal Consiglio nelle cause** C-597/18 P e C-598/18 P, la Corte ricorda che l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che un comportamento illegittimo possa essere imputato ad una «istituzione dell'Unione», nozione che ricomprende non soltanto le istituzioni dell'Unione elencate all'articolo 13, paragrafo 1, TUE, ma anche tutti gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dai Trattati, o in virtù di questi ultimi, e destinati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

A questo proposito, la Corte rileva, in primo luogo, che l'Eurogruppo costituisce un organo intergovernativo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (in prosieguo: gli «SMME»). In secondo luogo, l'Eurogruppo non può essere equiparato a una formazione del Consiglio e si caratterizza per la sua natura informale. In terzo luogo, esso non dispone di alcuna competenza propria, né del potere di sanzionare il mancato rispetto degli accordi politici conclusi nel suo seno. La Corte da ciò conclude che erroneamente il Tribunale ha affermato che l'Eurogruppo era un'entità «dell'Unione» istituita dai Trattati, i cui comportamenti sarebbero stati suscettibili di far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

Essa aggiunge che, nella misura in cui gli accordi politici conclusi in seno all'Eurogruppo si concretizzano e vengono attuati, segnatamente, mediante atti e comportamenti di istituzioni dell'Unione, e segnatamente del Consiglio e della BCE, i singoli non sono privati del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dato che essi – come d'altronde hanno fatto gli odierni ricorrenti nel caso di specie – possono presentare un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione contro le suddette istituzioni a titolo degli atti o dei comportamenti che queste ultime adottano a seguito di siffatti accordi politici. La Corte sottolinea, in particolare, che spetta alla Commissione, nella sua qualità di guardiana dei Trattati, vigilare sulla conformità dei suddetti accordi al diritto dell'Unione e che un'eventuale inerzia della Commissione al riguardo può portare ad una chiamata in causa della responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le **impugnazioni incidentali del Consiglio nelle cause** C-603/18 P e C-604/18 P, esse miravano a contestare la valutazione del Tribunale secondo cui, da un lato, il Consiglio avrebbe, mediante l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, preteso dalle autorità cipriote il mantenimento o la prosecuzione dell'attuazione della conversione

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32). Tale decisione prevede una serie di misure e di risultati al fine di correggere il deficit di bilancio di Cipro e di ristabilire la solidità del sistema finanziario di tale Stato membro. Le impugnazioni incidentali proposte dal Consiglio riguardavano specificamente l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), di detta decisione, il quale enuncia che il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro prevede di «istituire una valutazione indipendente delle attività della BoC e della Laiki e integrare rapidamente le operazioni della Laiki nella BoC. La valutazione è completata rapidamente per consentire il completamento della conversione dei depositi in azioni in seno alla BoC».

in azioni dei depositi non garantiti presso la BoC e, dall'altro, le suddette autorità non disponevano di alcun margine di discrezionalità a tal fine.

A questo proposito, la Corte osserva che l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 non stabilisce modalità particolari per l'attuazione della suddetta conversione, sicché le autorità cipriote disponevano di un notevole margine di discrezionalità al riguardo, in particolare al fine di stabilire il numero e il valore delle azioni da attribuire ai titolari di depositi presso la BoC in cambio dei loro depositi non garantiti presso tale banca. Di conseguenza, essa considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che Cipro non avesse alcun margine di discrezionalità, in virtù della disposizione sopra citata, al fine di definire le modalità particolari di tale conversione.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, le **impugnazioni proposte dai privati e dalle società interessati nelle cause C-603/18 P e C-604/18 P**, questi ultimi ritenevano che una violazione sufficientemente qualificata del loro diritto di proprietà, del principio del legittimo affidamento e del principio della parità di trattamento fosse imputabile agli atti e ai comportamenti delle istituzioni dell'Unione, sicché la prima condizione per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione era soddisfatta.

A questo proposito, la Corte ricorda, anzitutto, che il diritto di proprietà <sup>3</sup> non è una prerogativa assoluta e che esso può costituire l'oggetto di limitazioni <sup>4</sup>. Essa giudica, in particolare, che, come ha già statuito nella sua sentenza Ledra Advertising e a./Commissione e BCE <sup>5</sup>, le misure menzionate nel Protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 non possono essere considerate come costituenti un intervento sproporzionato e insostenibile che pregiudica il diritto di proprietà dei singoli e delle società di cui trattasi.

Poi, la Corte dichiara che il fatto che, nelle fasi anteriori della crisi finanziaria internazionale, la concessione di un'assistenza finanziaria ad altri SMME non sia stata subordinata all'adozione di misure specifiche non può essere considerato come un'assicurazione che può aver fatto nascere un legittimo affidamento degli azionisti, dei creditori obbligazionisti e dei titolari di depositi presso la Laiki e la BoC quanto al fatto che la stessa cosa sarebbe avvenuta anche nel quadro della concessione dell'assistenza finanziaria a Cipro.

Infine, dopo aver ricordato che il principio generale della parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato, la Corte nega che sussista nella specie una violazione di tale principio. Infatti, essa constata che le società e i privati interessati non si trovano in una situazione paragonabile a quella della Banca centrale di Cipro, la cui azione è guidata esclusivamente da obiettivi di interesse pubblico, a quella dei titolari di depositi costituiti presso le succursali greche della Laiki e della BoC, a quella dei titolari di depositi presso queste due banche i cui depositi non eccedevano EUR 100 000, a quella dei titolari di depositi e degli azionisti delle banche degli altri SMME che avevano beneficiato di un'assistenza finanziaria prima di Cipro, o a quella dei soci del settore bancario cooperativo cipriota.

In conclusione, la Corte rigetta nella loro interezza le impugnazioni proposte dalle società e dai privati interessati (cause C-603/18 P e C-604/18 P), annulla le sentenze impugnate del Tribunale nella parte in cui respingono le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio là dove queste riguardano i ricorsi diretti contro l'Eurogruppo e contro l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, e, statuendo definitivamente su tali eccezioni <sup>6</sup>, essa accoglie le suddette impugnazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sentenza della Corte del 20 settembre 2016, nelle cause riunite Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da <u>C-8/15</u> <u>P a C-10/15 P</u>; v. comunicato stampa n. <u>102/16</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A norma dell'articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, il quale è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575